



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 28-07-14

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TA.RI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	A
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	A
DI NICOLA MILENA	P	PARANINFI BIAGIO	P
DI VITTORIO FRANCO	P		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 5	Assenti n. 2
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-07-2014

Il Responsabile
F.toTerra Felice

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con I commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

1 -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

2 -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

3 -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

4 -commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità)

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1/b, e 2 indicate al citato regolamento;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione

principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'iMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma Se, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 2 bis del decreto legge dei 6 marzo 2014 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione Kg/m2 annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di 2 componenti della famiglia;

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) componente (TARI Tributo Comunale sui rifiuti);

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- CHE l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2014 con un costo complessivo di € 220.000,00 suddiviso in costi fissi totali € 84.567,00 pari al 38,43%, costi variabili totali € 135.082,00 pari al 61,57% oltre il Tributo Provinciale € 11.000,00;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 515.000.00. così riartiti:

		Previsione 2014
	COSTO FISSO	Va
CSI-	Spazzamento	11.881,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	55.134,00
CGG	Costi generali di gestione	12.690,00

CCD	Costi comuni diversi	4.862,00
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	84.567,00
	COSTO VARIABILE	Cla
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	49.394,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento	85.688,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	0
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	0
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	0
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	220.000,00
	Tributo Provinciale 5%	11.000,00
	TOTALE	330.000,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRESO ATTO, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	75.961,00	8.457,00	4.228,00	88.646,00
COSTI VARIABILI	121.073,00	13.509,00	6.772,00	141.354,00
TOTALE	197.034,00	21.966,00	11.000,00	230.000,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma i del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione espressa nelle forme di legge dai presenti come segue:

PRESENTI E VOTANTI N. 5

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo Servizio Rifiuti), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";

3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche: utenze domestiche 90,00%
utenze non domestiche 10,00%;

4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;

5) di stabilire il termine del versamento del tributo per l'anno 2014 in tre rate entro il 31 luglio 2014, —31 settembre 2014 e 30 novembre 2014;

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI "TARI";

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con voti resi nei modi di legge dai cinque Consiglieri presenti e votanti come segue:

con voti unanimi favorevoli

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIA**

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del
TARIFFA PER IL TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014
Al. NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

i Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile) 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

CO D.	TARIFFA	NUMER O OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/ann o
T00 01	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,47	1	52,49
T00 02	CAT. DOM. 2 OCC,	2	0,88	0,56	1,80	94,49
T00 03	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,63	1.80	94,49
T00 04	CAT. DOM. 4 DCC.	4	1,08	0,68	2,20	115,49
T00 05	CAT. DOM. 5 DCC.	5	1,11	0,70	2,90	152,23
T00 06	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,69	3,40	178,48

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

CO D	TARIFFA	NUMER O OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento (a)	Euro/mq Anno
T00 11	CAT. PERT. DOM. i OCC.	1	0,75	0,47
T00 12	ICAT. PERT. DOM, 2 OCC.	2	0,88	0,56
T00 13	CAT. PERT. DOM. 3 DCC.	3	1,00	0,63
T00 14	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,68
T00 15	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,70
T00 16	CAT. PERT. DOM, 6+ OCC.	6+	1,10	0,69

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2014

	Attività'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	, krnq msk d)	Euro/mq Anno	
10101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,28	4,55	0,45	0,73

T0102	Campeggi distributori di carburanti sportivi	0,39	6,50	0,64	1,03
T0103	Istabilimenti balneari	0,40	6,64	0,65	1,05
TO 104	Esposizioni autosaloni	0,28	4,55	0,45	0,73
T0105	Alberghi con ristorante	0,82	13,64	1,34	2,16
T0106	Alberghi senza ristorante	0,53	8,70	0,85	1,38
T0107	Case di cura e riposo	0,64	10,54	1,03	1,67
T0108	Uffici agenzie studi professionali	0,56	9,26	0,91	1,47
TO 109	Banche e Istituti di credito	0,34	5,51	0,54	0,88
TOI IO	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	0,62	10,21	1,00	1,62
l'oli]	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	0,81	13,34	1,31	2,12
TOI 12	Attività artigianali tipo botteghe	0,41	6,85	0,67	1,08
TOI D)	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	7,98	0,78	1,26
TOI 14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,22.	3,62	0,35	0,570
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,36	5,91	0,58	0,94
. 1-OI IS	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	2,95	48,74	4,78	7,73
TO 117	Bar caffè pasticceria	2,33	38,50	3,78	6,11
TOI IS	Supermercato pane e pasta macelleria	0,30	5,00	0,49	0,79
TOI 19	Plurilicenze alimentari c/o miste	1,14	18,80	1,84	2,98
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	2,31	30,00	2,94	6,25
T0121	Discoteche night club	0,54	8,95	0,88	1,32
TO 122	Aree scoperte operative	0,39	3,00	0,32	0,71
T0123	Locali non utilizzati	0,39	0,00	01	0,39
T0124	Aree scoperte	0,39	0,00	01	0,39

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 04-08-2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-07-2014;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA